

SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI
Commissione Tutela Ambiente Montano



OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE

**“GOVERNO DEL TERRITORIO FORESTALE E MONTANO,
DEI CORSI D’ACQUA E DELLE AREE PROTETTE”**

Testo unificato dei disegni di legge n. 77, n. 190, n. 56, n. 57, n. 16, n. 157

Trento, 2007

LA SAT E LA NATURA ALPINA

La Società degli Alpinisti Tridentini, fin dalla sua fondazione, si è proposta il compito statutario di diffondere l'interesse per i territori montani, riconoscere l'importanza della montagna come ambiente naturale di grande pregio e significato e la validità della presenza umana in essa, purché concepita nel quadro di un nuovo rapporto fra l'uomo stesso e l'ambiente naturale: in modo cioè da trovare un equilibrio tra l'esigenza della conservazione di tale ambiente e quella dell'armonioso sviluppo della società umana che vi è inserita.

Pertanto la politica protezionistica della SAT (*Documento programmatico sulla tutela della montagna*, 1990, art. 1, 2 e 3) è indirizzata ai seguenti obiettivi di principio:

1. *Tutela integrale dell'alta montagna*, in particolare ghiacciai, creste, vette ed elementi morfologici dominanti o caratteristici. L'alta montagna, in Europa, rappresenta l'ultimo ambiente naturale non antropizzato e riveste, anche per tale motivo, un'importanza assolutamente eccezionale.
2. *Classificazione* e rigorosa tutela di tutte le zone di notevole interesse ambientale, indipendentemente dalla loro vastità.
3. *Parchi, Riserve e Biotopi* - Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai Parchi, alle Riserve Naturali ed ai Biotopi, affinché la loro istituzione rappresenti l'effettiva volontà di conservazione dell'ambiente.
I Parchi, le Riserve i Biotopi nascono dalla necessità di salvaguardare il significato di una zona di preminente interesse naturalistico, educativo, culturale, scientifico, non per allontanarla irrimediabilmente dagli uomini ma, anzi, per farne il modello di quello che dovrebbe essere ovunque il corretto uso delle risorse ambientali.
4. *Strade ed infrastrutture viarie*. [...] Opposizione alla penetrazione motorizzata nell'ambiente naturale, alla costruzione ed alla asfaltatura delle strade nei boschi o in zone di particolare pregio ambientale.
5. *Tutela del patrimonio boschivo*. Promozione di un uso del bosco non solo economico o di protezione idrogeologica ma anche come dimensione naturale indispensabile al mantenimento dell'equilibrio ambientale [...]. Richiesta di un effettiva regolamentazione e sorveglianza delle strade forestali e del loro uso originario [...]. Per quanto riguarda la raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco, dei fiori, si richiede l'effettiva applicazione della legge di settore accentuando soprattutto la sorveglianza.
6. *Tutela delle acque*. Richiesta di maggior rispetto delle falde acquifere, delle sorgenti, dei laghi e delle acque fluenti per garantirne la purezza.
Richiesta per un maggior rispetto dei corsi d'acqua, in particolare per il mantenimento della portata minima, necessaria alla vita degli organismi acquatici.
Opposizione alla generale cementificazione e canalizzazione dei corsi d'acqua, in quanto

alterano profondamente l'equilibrio ecologico ed impediscono il processo di autodepurazione dagli elementi inquinanti.

Opposizione ad opere di presa nei laghetti alpini, per garantire l'integrità del loro delicatissimo ecosistema.

Richiesta di rispetto della vegetazione dei laghi e delle sponde al fine di mantenere l'integrità dell'ecosistema e del paesaggio. Rispetto delle zone umide, paludi e torbiere, al fine di garantire la qualità delle acque e la sopravvivenza di animali e piante rari.

~ . ~

PREMESSA

Nel 2005, intervenendo sui progetti di legge nn. 57 e 77, la SAT scriveva come “*questi interventi vadano a mutare radicalmente l’attuale legislazione in materia di aree protette e che conseguentemente passare per una semplice riprogettazione legislativa dei parchi naturali trentini non può essere sufficiente. [...] Più precisamente si rende assolutamente necessaria un’analisi capace di offrire un quadro dell’attività e dei risultati raggiunti fino ad oggi dai due parchi già esistenti.*”

Una progettazione legislativa, che non si soffermi in primo luogo ad osservare attentamente quanto si è già fatto, compie il proprio ‘peccato originale’ ponendo alla base proprio il limite di un inadeguata valutazione della realtà”.

Si considerò poi “*opportuna la riunione di tutti i soggetti interessati in un momento che veda la possibilità di analizzare quanto fatto e indicare le linee guida per il futuro. Così, forse, i due disegni di legge presentati potrebbero e essere superati da un’iniziativa di più ampio respiro che affronti in maniera sistematica l’intera legislazione in materia di protezione dell’ambiente.*”

La conferenza sulle aree protette si è tenuta, nel luglio 2005, senza fornire contributi importanti a capire per quali motivi di doveva cambiare la legge 18/88.

A conclusione dei lavori la SAT diffuse un comunicato stampa a commento della conferenza. “*Nei nostri intenti tale conferenza era immaginata come un luogo dove gli ambientalisti, i cacciatori, gli enti di gestione dei parchi, i dirigenti ed assessori provinciali si sarebbero incontrati per fare il punto della situazione e, sulla base dei diversi giudizi che sarebbero emersi riguardo alla gestione dei parchi in questi ultimi vent’anni, aprire un dibattito su come migliorare, o addirittura superare con un progetto unitario, i progetti di legge che dei parchi disegneranno il futuro.*”

Inutile nascondersi: quello che si è fatto nel luglio del 2005 va in senso diametralmente opposto rispetto a quanto richiesto ed istilla il dubbio che forse chi nei parchi ci lavora, vive ed agisce da sempre non meriti altro che una svogliata attenzione e nessuna considerazione.”

In quella occasione l’unica novità fu presentata dell’assessore Mauro Gilmozzi: la comunicazione delle linee generali di una legge sulle aree protette, promossa dalla Giunta provinciale.

Sempre l’assessore presentava, a distanza di qualche tempo, alla SAT, il disegno di legge, che poi sostanzialmente si ampliava, nella complessità e nel numero dei firmatari.

Ora ci troviamo di fronte ad un disegno di legge molto ambizioso che affronta tutta la tematica della gestione del territorio montano, dalle foreste alle aree protette, passando per le acque, e ne semplifica il quadro normativo.

Manca però una relazione illustrativa generale.

Si può ben dire che l’impianto complessivo è quello del disegno di legge 190, con alcune modifiche non irrilevanti, come nel caso dei Parchi naturali locali. Se intendiamo bene occorre partire dalla relazione accompagnatoria al disegno di legge 190 e implementarla. È uno sforzo che

richiede un tempo di cui non disponiamo. Come pure tempo richiederebbe la lettura e l'analisi degli articoli che vengono modificati o soppressi, soprattutto nel titolo VIII.

Nella relazione troviamo principi e finalità condivisibili.

Si parla di approccio integrato al sistema di foreste, di aree aperte, di fauna, di acque ferme e correnti e di aree naturali. L'accento sulla capacità di generare valori inizia a presentarsi; sarà una costante che ricorrerà in molti degli articoli.

Il filo conduttore è la centralità del binomio uomo territorio. Scongiurare l'abbandono, attivare economia vitale attraverso una gestione sostenibile. La chiave sta nell'integrazione dell'economia con la qualità dell'ambiente e degli assetti naturalistici.

Un turismo che punta sulla qualità, una sicurezza per le genti e le loro attività, la conservazione del territorio attraverso la gestione naturalistica delle foreste.

Strumenti per raggiungere obiettivi di tale portata sono gestione del sistema integrato agro-forestale, il riconoscimento del valore intrinseco ed estrinseco del patrimonio ambientale trentino, delle aree protette, elemento fondante dell'economia turistica, il monitoraggio continuo dell'equilibrio e della compatibilità tra esigenze di sviluppo economico, la conservazione naturalistica ambientale e la stabilità fisica.

Un progetto ambizioso, complesso, che scommette molto sull'elemento umano, sulla formazione e la sussidiarietà responsabile.

Ma rispetto alle dichiarazioni di principio, la legge nel suo articolato, non semplice, risponde in modo concreto e coerente?

NOTA

I tempi ristretti, fra la lettura e l'audizione fanno di questo passaggio istituzionale un atto quasi formale, una riflessione incompleta. Un passaggio così importante avrebbe avuto bisogno di modalità, tempi e partecipazione ben diversi.

Negli intendimenti della SAT ogni occasione di confronto è preziosa e va utilizzata come contributo fattivo ed arricchimento.

In questa sede possiamo portare solo qualche riflessione, qualche spunto, oggetto di lettura e riflessione; rimane il rammarico perché un passaggio così importante dal punto di vista legislativo rischia di essere licenziato senza un confronto reale fra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo.

~ . ~

OSSERVAZIONI

Il testo unificato per il “Governo del territorio forestale e montano” è stato elaborato sulla base di una serie di disegni di legge (n. 56, n. 57, n. 77, n. 102, n. 157 e n. 190), anche se è principalmente innescato sul testo legislativo n. 190, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, che ne costituisce la struttura portante.

Al contrario di quanto riportato nel titolo “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, la legge appare decisamente sbilanciata a favore del governo del territorio forestale, ampiamente trattato in vari articoli e commi, a scapito degli altri 3 argomenti ed in particolare del territorio montano in senso lato (la montagna non è fatta di solo bosco, ma da diverse componenti che si compenetrano a costituire il mosaico di paesaggi che caratterizzano l’ambiente alpino, così come è stato modellato in secoli di lavoro dalle popolazioni alpine) e delle aree protette (soprattutto dei parchi, materia “liquidata” in pochi articoli).

La bozza legislativa, suddivisa in 114 articoli, si dovrebbe caratterizzare per la scelta di operare un riordino di tutta la normativa in materia di gestione delle foreste, del vincolo idrogeologico, della fauna, della flora, dell’organizzazione delle aree protette e dell’istituzione di nuovi parchi naturali locali, attualmente suddivisa in 15 leggi. Il disegno di legge regola però diverse materie che non sono sempre immediatamente riconducibili ad un argomento piuttosto che ad un altro. In alcuni casi ci sono rinvii generici alla normativa provinciale vigente in un certo settore senza indicare gli estremi delle norme in questione; in altri, alcune disposizioni presenti in leggi precedenti non compaiono nell’elenco abrogativo e quindi non sembrano superate dal disegno di legge attuale che quindi perde di organicità.

In certe parti il disegno di legge contiene frasi tipiche del linguaggio politico più che di quello normativo. Tutto sembra eccessivamente indefinito, soggettivo e vago, passibile di troppe interpretazioni che nulla hanno a che fare con le finalità del disegno di legge stesso. Troppo di frequente si trova “per quanto possibile”, “estesa”, “sostenibile”, “equilibrata”, “possibile”. Mancano spesso riferimenti precisi a convenzioni internazionali; i rimandi a regolamenti - che ancora non esistono - non contengono dei paletti precisi all’interno di cui dovranno essere redatte tali norme. È dubbio l’effetto di questo tipo di impostazione nella trattazione di argomenti così articolati e complessi.

In base al principio della sussidiarietà verticale viene dato troppo spazio alle comunità locali (ad es.: nell’amministrazione dei parchi provinciali, delle riserve e delle foreste demaniali) che spesso non hanno conoscenze e competenze nella gestione di territori così delicati oppure, alle volte, curano gli interessi localistici, camuffandoli per interventi di “valorizzazione ambientale”, che distruggono i valori ambientali, di importanza non solo provinciale, che dovrebbero essere assolutamente tutelati da un organo centrale.

Nel disegno legislativo i diversi argomenti sono trattati con gradi di approfondimento eccessivamente difformi e mostrandosi come un testo scritto a molte (troppe) mani. Ad esempio

viene dato troppo spazio ad alcuni temi (autorizzazioni in sanatoria, interventi compensativi, dove si suggeriscono addirittura le modalità per pervenire all'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate abusivamente, con conseguenze per i trasgressori della legge, tra l'altro assolutamente ridicole!) e pochissimo spazio ad altri (es.: un solo articolo per parchi naturali locali; praticamente nessun articolo relativo alla conservazione dei territori prativi e pascolivi, nonostante questi costituiscano una parte integrante del mosaico di ambienti che caratterizzano la fascia montana del Trentino e al giorno d'oggi siano fortemente minacciati dall'abbandono, dall'intensivizzazione delle pratiche o dall'urbanizzazione e dal turismo).

L'accento è sempre posto sulla selvicoltura, in questo caso si parla di sostegni specifici per la selvicoltura di montagna, ma non sembra di aver letto articoli in questa legge che facciano riferimento a sostegni per la gestione di prati e pascoli di montagna.

~ . ~

OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

TITOLO III

DISCIPLINA E APPLICAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nella disciplina introdotta, due sono i punti che destano preoccupazione.

L'articolo 15 prevede deroghe alle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico per le piste, gli impianti a fune, la coltivazione delle cave e delle torbiere.

Sono attività ad alto impatto, le cui autorizzazioni a trasformare i boschi in altra forma di utilizzo sono rilasciate dal comitato forestale e non dalla giunta provinciale.

Non è chiara la ratio sottesa. Scelta politica o tecnica?

Appare molto preoccupante in particolare l'articolo 18. In esso si definiscono le procedure per le autorizzazioni in sanatoria di lavori non conformi o eseguiti senza autorizzazioni.

In particolare il principio che in legge si preveda come sanare un intervento pregiudizievole della stabilità idrogeologica dei versanti; non solo: tra i compiti dell'autorità vi è pure la comunicazione al trasgressore delle modalità per pervenire all'autorizzazione.

In caso di esecuzione dei lavori non conformi all'autorizzazione o alle prescrizioni in essa contenute, che pregiudichi la stabilità idrogeologica dei luoghi, la PAT si limita ad eseguire i lavori rivalendosi solo sul deposito cauzionale?

Chi andando contro le prescrizioni pregiudica la stabilità di un versante dovrebbe essere, a nostro avviso, perseguito penalmente.

In caso di opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni com'è possibile prevedere innanzitutto la sanatoria e, solo se non viene presentata domanda o questa è respinta, imporre al trasgressore i lavori di ripristino? La legge dovrebbe dissuadere i cittadini dall'operare al di fuori delle norme, non offrire soluzioni alternative.

Sembrano un tantino "blande" come misure per qualcuno che, realizzando abusivamente delle opere, potenzialmente potrebbe aver provocato l'instabilità di un versante. Le stesse sanzioni non sono così pesanti da indurre a comportamenti corretti chi volesse commettere abusi.

Il passaggio sembra in netto contrasto con le finalità della legge, che mette la sicurezza dei cittadini fra i punti chiave.

TITOLO IV

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MONTANO

Non è chiaro se sono possibili monitoraggi e interventi di conservazione in territori non protetti (fuori cioè da SIC, ZPS e dalle riserve), magari in aree di proprietà privata. Esistono in Trentino, infatti, specie e habitat che si trovano solamente in questi territori non protetti. (Art. 21)

La realizzazione e la manutenzione di sentieri e di percorsi ciclopedonali e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa spesso non sono opere di miglioramento ambientale anzi... (Art. 22)
Oltre a vietare di fatto i rimboschimenti artificiali sarebbe necessario esplicitare la necessità di limitare i rimboschimenti naturali in aree delicate e maggiormente minacciate: ad esempio prati aridi, zone umide, pascoli... (Art. 23)

I siti di particolare valenza ambientale qui citati costituiscono le “invarianti” del PUP? (Art. 24)

Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi

A che regolamenti si fa riferimento? Per la flora forse al seguente?

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2003, n. 19-140/Leg. Regolamento concernente la raccolta della cicorbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina) (b.u. 30 settembre 2003, n. 39)

Per alcune specie di licheni, un chilogrammo allo stato fresco, significa la distruzione di molte popolazioni della specie; forse già in questa fase varrebbe la pena essere più precisi... (Art. 25)

La protezione della flora (e della vegetazione) passa anche attraverso una seria regolamentazione dei rinverdimenti artificiali (su piste da sci, a seguito di lavori di scavo, ecc.) in cui oggi vengono utilizzate sementi di specie spesso non autoctone che possono provocare seri danni alla flora e vegetazione locali. (Art. 25)

Curiosità: come fa una guardia forestale a capire sul territorio se un raccoglitore di funghi è oriundo oppure proprietario o possessore di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia? (Art. 28)

TITOLO V - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI

Premessa

Riteniamo che la materia delle aree protette, che in passato ha avuto una forte caratterizzazione nella legislazione della Provincia Autonoma di Trento (PUP, biotopi, parchi naturali) **meriterebbe avere una legge propria** come nel primo passaggio esposto dall'Assessore Mauro Gilmozzi. Questo per conferire una maggior visibilità e attenzione alla materia e dare almeno una pari dignità rispetto all'altrettanto importante settore forestale, in cui certamente la provincia ha una forte tradizione e una impostazione avanzata, con grande peso degli aspetti naturalistici. Mettere la normativa delle aree protette all'interno di una legge unica può ridurre il ruolo e l'attenzione della provincia nei confronti della protezione della natura, dei paesaggi che caratterizzano il nostro territorio e della conservazione della biodiversità.

Se in passato la nostra provincia aveva avuto un ruolo innovativo in questo ambito e aveva introdotto normative che anticipavano quelle nazionali e coscienza dell'opinione pubblica, oggi si

rischia di compiere un'operazione inversa: creare una subordinazione gerarchica della conservazione della natura alla gestione forestale e territoriale.

Sappiamo quanto questa sia avanzata e tenga conto delle varie funzioni delle foreste e del territorio naturale e quanto sia condivisibile l'impegno ad estendere una gestione avanzata a tutto il territorio.

Riteniamo che permanga l'utilità di mantenere degli ambiti territoriali in cui la gestione sia subordinata all'esigenza di conservare l'ambiente e il paesaggio, naturali e tradizionali, perché possano essere apprezzati e goduti dalla generazione attuale e da quelle future.

Considerazioni generali

Nelle finalità della legge deve essere stabilita una **chiara gerarchia fra le funzioni delle aree protette**, che deve vedere al primo posto la conservazione della natura, di alcuni paesaggi naturali e tradizionali, degli ambienti e della biodiversità, per il godimento delle generazioni attuali e future. La valorizzazione è un elemento importante della politica delle aree protette, che deve creare consapevolezza e apprezzamento per i valori protetti: la valorizzazione, intesa in chiave turistico-ricreativa, deve essere subordinata all'esigenza di conservazione e mantenimento delle caratteristiche naturali.

Il richiamo all'integrazione fra uomo e natura non deve essere un compromesso nei confronti della preminente esigenza di conservazione, ma **integrare la conservazione degli ambienti naturali con quelli di utilizzo estensivo e tradizionale**, sorti nel corso dei secoli di utilizzo delle risorse naturali da parte dell'uomo.

Il richiamo all'uso sociale dei beni ambientali appare oggi insufficiente rispetto alla primaria **esigenza di mantenimento e conservazione, che deve essere prioritaria**, in funzione di permettere il loro godimento anche alle generazioni future. L'utilizzo dei beni ambientali deve essere limitato ad un **uso strettamente sostenibile**, subordinato alla loro conservazione e miglioramento.

Per questo è però necessario un ruolo forte delle aree protette, nelle **quali devono essere sperimentate politiche di conservazione e di gestione territoriale**, finalizzate alla loro conservazione e al miglioramento del loro stato, mettendo a disposizione **risorse sufficienti per questo scopo**.

In un'area in cui il paesaggio e l'ambiente naturale costituiscono una delle risorse più importanti, una seria politica di conservazione e una presenza vitale e forte delle aree protette diventa un indicatore della coerenza della politica territoriale e ambientale.

Il testo di legge tratta in maniera organica le aree protette attualmente esistenti in Trentino. Ciò che desta perplessità, **anche ad una lettura più attenta**, sono i principi che riguardano:

- le competenze relative alla gestione delle aree protette;
- le deleghe agli enti locali in materia di gestione e vigilanza;
- il concetto costantemente ripetuto della valorizzazione;
- il rimando costante ai regolamenti futuri.

Tipologie di area protetta

Alla complessità tipologica delle aree protette presenti in provincia (parco nazionale, parchi naturali, riserve naturali, biotopi di interesse provinciale, biotopi comunali, parchi fluviali, SIC, ZPS,

un'oasi WWF), si aggiungono due nuove tipologie:

- la rete di riserve (art. 34 comma 1f).
- i parchi locali (art.48 non citati al 34) cioè un'ulteriore evoluzione della rete di riserve, ma col fine della promozione e valorizzazione ambientale, *mentre il Parco Nazionale dello Stelvio non viene citato come parte della rete provinciale delle aree protette, pur essendo quasi interamente nella rete Natura 2000.*

Vengono accorpati biotopi provinciali e riserve naturali, il cui significato era comunque diventato abbastanza noto al grande pubblico.

Viene inoltre giustamente introdotto il concetto di corridoio ecologico, che però è visto solo nella funzione di collegamento di aree protette e non nel suo significato più ampio (viene infatti ripreso nel testo solo in funzione della rete di riserve).

Esaminiamo i singoli capi:

La rete "Natura 2000"

Ai comuni o alla Comunità sono assegnate le misure di conservazione specifiche per le zone gestite attraverso la rete delle riserve. In pratica i comuni o le comunità diventerebbero di fatto veri e propri Enti gestori (art. 47 ed altri) delle aree protette senza aver come **finalità prioritaria la conservazione della natura** e senza averne le **competenze specialistiche**.

Soprattutto per le aree Natura 2000 la gestione e le misure di conservazione devono invece essere basate innanzitutto su criteri tecnico-scientifici e in secondo luogo tener conto delle esigenze sociali ed economiche locali. Il fatto che la Provincia, tramite il Servizio competente in materia rediga le misure di conservazione generali (art. 38), non garantisce che quelle specifiche per ogni zona, demandate direttamente ai Comuni o Comunità dall'art.38, siano coerenti con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie presenti in tale aree. Infatti, sono proprio le misure più specialistiche che necessitano di criteri scientifici naturalistici che tengano conto del mosaico di esigenze ecologiche e delle dinamiche naturali in atto. Non sembra sufficiente che il servizio competente in materia di conservazione esprima un parere sulle misure di conservazione redatte dai comuni o comunità (art. 38 comma 6) visto che il parere, in ogni caso, non viene definito vincolante per l'approvazione tramite Delibera della Giunta Provinciale. Sarebbe molto più semplice ed efficace che una struttura centrale definisse con criteri tecnico scientifici omogenei le misure necessarie per ogni singola area, tenendo conto dei principi di coerenza anche di livello internazionale e che poi fosse il comune/comunità ad intervenire con parere (e con le forme di partecipazione più opportune) nel processo di integrazione e approvazione finale delle forme di gestione. Cosa succede nel caso queste amministrazioni non effettuassero le misure di conservazione previste?

- E per le proprietà private come si procede? Esistono dei SIC in cui la maggior parte della proprietà è privata (non solo piccole particelle ma anche territori di centinaia d'ettari). Crediamo sia importante coinvolgere anche i privati che hanno grandi proprietà nella gestione della rete Natura 2000. Non si fa riferimento né ad eventuali indennizzi né a eventuali incentivazioni finanziarie per svolgere attività di salvaguardia "improduttive" (Art. 41)
- Le misure di conservazione ovviamente necessitano di un budget importante. Perché non si fa riferimento alle possibili forme di finanziamento (C.E., P.S.R., ecc.)? (Art. 38)
- Anche in questa legge compare la possibilità (peraltro inesistente) di modifica delle aree che rientrano nella Rete "Natura 2000", è forse il caso che la questione venga chiarita una volta per tutte, almeno in un testo di legge di nuovissima redazione e che, quindi, vengano

cancellate dall'art. 51, comma 1, lettera c), le parole "modifica [...] della rete 'Natura 2000'", in quanto contrastante con la direttiva Europea;

- In pratica anche i biotopi o i SIC possono essere trasformati prima in Rete di riserve, poi in Parco Naturale Locale, con finalità prevalenti diametralmente opposte.

Definizione competenze / relazione tra diversi organi competenti

Va definita con precisione quale struttura si occupa in via principale della materia. Se il testo permane nella sua attuale forma, si va incontro inevitabilmente ad una gestione farraginoso, multicentrica e non sufficientemente coordinata, non efficace e non agile, proprio in un periodo in cui l'opinione pubblica si sta facendo sempre più sensibile alle politiche ambientali

Nel testo infatti l'impressione generale è in tutta evidenza quella di uno spezzatino.

Il pericolo più grave in tutto ciò, oltre all'ingresso con maggior forza degli interessi economici e sociali a livello locale, è lo scollamento tra chi ha come priorità stabilire le esigenze specifiche di conservazione delle aree protette, basate su criteri scientifici specialistici, e chi dovrà gestire direttamente e complessivamente il territorio, tenendo conto di tutte le esigenze e, non avendo, quindi, come priorità la conservazione della natura.

Il passaggio delle competenze in sé potrebbe corrispondere all'applicazione del principio di sussidiarietà, principio moderno e condivisibile. In realtà dietro la facciata si cela una serie di rimandi ad accordi e regolamenti di là da venire ed è noto che gli enti locali non sono allo stato attuale in grado di ottemperare ai loro compiti soprattutto per l'assenza di strutture e di preparazione tecnica di adeguato livello, non acquisibile nel breve termine.

Lo stesso ragionamento lo abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione provinciale nelle nostre osservazioni al Piano urbanistico provinciale

Non è prevista un'azione chiara di coordinamento e pianificazione a livello centrale, che possa costituire un quadro strategico entro il quale gli enti locali si muovono, apportando la loro specificità.

Un elemento nuovo del DdL è rappresentato dalla **rete di riserve**: lo strumento può essere interessante; anche in questo caso l'obiettivo della valorizzazione viene messo sullo stesso piano della conservazione pur con una indicazione di compatibilità.

Il coinvolgimento delle comunità locali nella gestione delle riserve provinciali è un principio della legge 394/91 ed un elemento importante di condivisione della politica ambientale e delle aree protette: riteniamo però che delegare loro l'individuazione delle misure di conservazione specifiche (art. 38 c.3 b) e gestire direttamente le aree comprese nelle reti di riserve (art. 41 c. 1 b) ci sembra un passo affrettato: da una parte le comunità di valle sono in fase di costituzione e non è chiaro che struttura tecnica saranno in grado di darsi; dall'altra il nostro territorio è piuttosto limitato e il mantenimento di una struttura tecnica specializzata, risponde ad un'esigenza di **razionalizzazione dell'azione amministrativa e di efficienza della spesa**.

Ordinamento dei parchi naturali provinciali

Per i piani dei parchi si prevede una coerenza, oltre che con la legge istitutiva, con il programma provinciale di sviluppo (art. 43 c. 2).

In questo senso sembra poco chiara, nel senso che prefigura una inaccettabile subordinazione dei piani dei parchi agli strumenti di pianificazione di settore, l'art. 48 c. 3: esso prevede che "*i piani*

dei parchi e delle riserve naturali provinciali specificano e integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani, nel piano faunistico provinciale e nella carta ittica, per assicurare le finalità di conservazione previste da questa legge, nonché quelle specifiche definite con l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali provinciali.

In un'ottica di prevalenza delle esigenze della conservazione e di presenza forte delle aree protette dovrebbero essere questi piani che assumono le indicazioni dei piani di parco e delle riserve, assumendone gli obiettivi e i limiti di gestione.

Per quanto concerne i Parchi, nel comitato di gestione e nella giunta esecutiva è prevista la partecipazione di numerosi rappresentanti delle amministrazioni locali, al contrario il numero di esperti di tematiche ambientali e faunistiche quali ricercatori, tecnici, rappresentanti di associazioni ambientaliste, è poco significativo se paragonato alla schiera dei primi. Dovendo gestire un'area di rilevante pregio ambientale sarebbe almeno il caso di parificare le due categorie.

La SAT non si trova d'accordo con l'esercizio della caccia nelle riserve integrali dei parchi provinciali. Motivazioni quali:

- controllo delle popolazioni;
- esigenze zoosanitarie;
- prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

non possono essere considerate condizione sufficiente per sostenere lo svolgimento dell'attività venatoria entro aree teoricamente soggette a particolare tutela ambientale. Viene spontaneo chiedersi su che basi i legislatori pensano di poter definire lo stato di "squilibrio ecologico", stabilire che una popolazione è fuori controllo o i casi in cui è necessario porre rimedio a emergenze di carattere zoosanitario (il manifestarsi di epidemie è uno degli esempi più lampanti di soluzione "naturale" al problema del superamento della capacità portante dell'ecosistema), tutto questo peraltro senza essere a conoscenza dello stato di "equilibrio", in funzione del quale sarebbe possibile valutare il grado di squilibrio.

I Parchi, in quanto tali, dovrebbero incentivare il ristabilirsi dell'equilibrio ecologico naturale, sostenendo progetti di reintroduzione di grandi carnivori (es. lince) o favorendo in ogni modo il ritorno spontaneo di specie poste al vertice della catena alimentare. L'intervento umano dovrebbe ridursi al minimo, eventuali abbattimenti che dovessero essere ritenuti necessari dovrebbero essere svolti dai forestali o dalle guardie ittico venatorie. (Art. 44)

Art. 39 - Valutazione di incidenza

La Valutazione d'Incidenza viene demandata agli Enti di gestione dei Parchi Naturali per i progetti che interessino SIC O ZPS ricadenti anche solo in parte nei territori di competenza.

Si deve garantire il più possibile l'omogeneità dei criteri di valutazione, per evitare che il cittadino si trovi di fronte ad evidenti disparità di trattamento.

Riserve naturali provinciali e riserve locali

Per eseguire interventi di conservazione nei biotopi l'ufficio competente della PAT ha una squadra di operai che ormai si sono specializzati in opere di questo tipo, che vista la natura dei siti (torbiere, molinieti, ecc.), sono molto delicate. Questa squadra, da quanto sappiamo, sarà smantellata nel prossimo futuro e gli interventi saranno effettuati direttamente dalle varie stazioni forestali con personale che potrebbe essere impreparato, almeno inizialmente... Sarebbe auspicabile che la regia e gli interventi fossero curati direttamente dall'ufficio biotopi.

Purtroppo le riserve locali (i vecchi biotopi comunali) non sono gestite “attivamente” dalle amministrazioni comunali che si sono limitate a definirne i confini. In molti casi gli elementi naturalistici che hanno portato all’istituzione di determinati siti, sono scomparsi a seguito, ad esempio, di eccessivo incespugliamento o infeltrimento del cotico erboso... (Art. 45)

Al capo 1 dell’art. 47 si “individua nei comuni o nella comunità il soggetto responsabile per la conservazione delle riserve in essa comprese e per la predisposizione del piano di gestione”; e la struttura provinciale competente che cura gli aspetti della conservazione nell’ambito delle riserve naturali provinciali è coinvolta nella gestione?

Riguardo all’istituzione dei Parchi naturali locali sui quali la SAT si è spesa anche in questa sede troviamo ora un solo articolo (Art. 48) generico nella formulazione e non condivisibile nei fini quando pone al primo posto promozione e valorizzazione territoriale.

È inutile ripetere che il Baldo e il Cadria e forse anche il Bondone meriterebbero l’istituzione di un parco di serie A.

Per quanto riguarda l’articolo 48 (Parchi naturali locali) molti sono i dubbi. Gli esponiamo sotto forma di domanda:

- che differenza esiste tra rete di riserve e parco naturale locale?
- Il parco locale è solo un “premio” della giunta provinciale per fini promozionali?
- nel parco locale un regolamento è previsto?
- nel parco locale un comitato di gestione è previsto? se sì, da chi è formato?
- nel parco locale la giunta esecutiva, il presidente e il direttore sono previsti? se sì, da chi sono nominati?
- nel parco locale un'autonomia finanziaria ed amministrativa sono previste? se sì, a quanto ammonta come ordine di grandezza? da chi vengono erogati i fondi, dal comune, dalla comunità di valle o dalla provincia? un piano di parco è previsto? se sì, da chi viene fatto? come è articolato?
- nel parco locale ci sono delle limitazioni specifiche nei confronti della caccia (e della pesca)? se no, la gestione venatoria a chi viene affidata?
- le attività e gli interventi considerati vietati in quanto possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali sono elencati nel parco locale?

Fauna selvatica

La tutela della fauna selvatica viene lasciata (art.36 comma1) alla specifica legge (L.P.24/1991), che non è stata integrata nel testo unico, nonostante la materia sia direttamente legata sia alla gestione forestale che a quella delle aree protette. Se l’obiettivo di un testo unico così complesso è quello dell’integrazione delle varie politiche gestionali, questa lacuna è davvero inspiegabile

Sempre in tema di fauna va però notato che

All’art. 46 comma e) è praticamente superato lo scoglio del divieto di caccia nei biotopi e nelle attuali riserve naturali, in difformità a quanto prevede la legge nazionale quadro sulle aree protette e in controtendenza rispetto a quanto previsto dalle leggi provinciali attualmente vigenti.

La cabina di regia

Ci sembra che vada rafforzata la **presenza delle associazioni e degli enti scientifici** negli organi di gestione e in quelli scientifici e di coordinamento, riprendendo una impostazione forte della legge quadro nazionale 394/91, cioè il coinvolgimento di enti locali, associazioni e ricerca scientifica nella gestione delle aree protette: negli enti di gestione prevale invece nettamente la rappresentanza della comunità locale e delle categorie economiche. Nella Giunta esecutiva questa rappresentanza diventa esclusiva, integrata dalla presenza dei funzionari, senza diritto di voto. Crediamo che questa esclusività e il ruolo del tutto marginale delle associazioni protezionistiche contribuisca a creare una contrapposizione quasi di principio fra associazioni e parchi e non attivi confronto sulle iniziative specifiche e sulle singole scelte e collaborazione fra società locale e associazionismo, che invece potrebbe contribuire allo sviluppo delle aree protette. Le aree protette hanno bisogno di questo confronto e di **una rappresentanza locale che assuma la presenza delle aree protette come elemento di valore del territorio.**

Anche nella composizione del comitato scientifico dovrebbe essere rafforzato il ruolo degli **enti di ricerca** (nominano 2 dei 6 rappresentanti esterni, che si affiancano ai 3 dirigenti generali PAT); 1 rappresentante potrebbe essere individuato dalle associazioni protezionistiche.

Anche nella composizione della **cabina di regia** per le aree protette sembra eccessivo il peso dei rappresentanti del consiglio delle autonomie (3) e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie (1) e piscatorie (1) rispetto ai rappresentanti delle associazioni protezionistiche (2).

Chiediamo l'inserimento della SAT fra i componenti rappresentati.

Ma soprattutto il sistema dell'espressione dei pareri obbligatori e vincolanti fra ente di gestione, comitato scientifico e cabina di regia appare insufficiente a garantire lo sviluppo di una dinamica positiva che favorisca la crescita del sistema, lo sviluppo dell'attività delle aree protette e del loro ruolo nella società trentina.

Crediamo che l'espressione di parere su un documento di programmazione dell'attività del parco, cui abbinare uno stato di attuazione annuale, da approvare congiuntamente al bilancio annuale degli enti, sia necessario per garantire all'ente di gestione uno strumento pluriennale di programmazione e un adeguato confronto con il mondo tecnico-scientifico rappresentato nel comitato scientifico.

La **relazione (triennale) sullo stato di attuazione**, con proposte di miglioramento e integrazione della rete provinciale, da parte della cabina di regia e la predisposizione da parte della GP di una conferenza informativa provinciale è un approccio interessante, che riteniamo debba essere approfondito e maggiormente sviluppato.

FORESTE

Sicuramente uno degli argomenti più affrontati nella presente legge con numerosi rimandi ai succitati futuri regolamenti. Permangono tuttavia numerose perplessità, legate principalmente soprattutto negli articoli che trattano di gestione forestale (titolo VI).

Si evince ad esempio che la realizzazione di piste forestali non necessita di valutazioni da parte della tutela del paesaggio in quanto classificate opere a carattere temporaneo,

attualmente è però disponibile la cartografia della piste forestali a dimostrazione che queste spesso si rivelano opere permanenti, futuri prolungamenti di strade forestali. Nello stesso tempo “Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta previsti dalla vigente legislazione provinciale [...]” per le esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria. (Art. 87)

Disciplina della viabilità forestale: in generale la gestione comunale della rete della viabilità forestale pone problemi. Richiediamo maggiori limitazioni per quanto riguarda l'autorizzazione al transito rilasciata a tutti gli aventi diritto di uso. Poniamo anche l'accento sulla questione delle asfaltature selvagge; vietare di asfaltare almeno le strade adibite ad esclusivo servizio del bosco. (Art. 98)

Nonostante quanto viene stabilito attraverso lo strumento dei piani forestali e montani, nelle fasi di consultazione e fra le forme di partecipazione non è previsto il coinvolgimento di associazioni e enti di ricerca non direttamente interessati dal piano. Mantenere il confronto al livello delle comunità e delle amministrazioni locali non è garanzia di corretta gestione del territorio (Art. 6). Allo stesso modo, con tutti i poteri decisionali concessi al Comitato Tecnico Forestale (Art. 20) sarebbe forse il caso di inserire nel comitato elementi che non abbiano interessi diretti nella gestione del territorio.

Inaccettabili entro un testo di legge che tratta del “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, articoli quali il 16 (Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici), il 17 (Interventi compensativi e depositi cauzionali) e il 18 (Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino) esplicitamente dedicati alla sanatoria di opere realizzate illegalmente, in assenza delle dovute autorizzazioni e addirittura pregiudiziali per l'assetto idrogeologico dei suoli. Per le quali sarebbe auspicabile l'individuazione di norme più restrittive, che, nei casi più gravi prevedano il ricorso a procedimenti penali. Al contrario, i provvedimenti previsti dalla legge risultano decisamente “blandi” e, comunque, non sufficienti a disincentivare il ricorso a tali pratiche.

SANZIONI

Decisamente incongrue ed inutili se finalizzate a disincentivare dal ripetere la violazione. Le sanzioni dovrebbero sortire l'effetto di distogliere chi commette la violazione dal volerla reiterare. Cifre comprese fra i 5 e i 30 euro non dissuadono nessuno. Inaccettabile l'art. 109, comma 1

- lettera c), che prevede il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso d'inosservanza degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dagli articoli 17 e 18, gli stessi che prevedono

la possibilità di autorizzazioni in sanatoria, anche per interventi che pregiudicano sostanzialmente l'assetto idrogeologico dei suoli;

- lettera i), che prevede il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, sulle piste d'esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo. In caso di reiterazione dell'infrazione invece del raddoppio della sanzione bisognerebbe ricorrere al sequestro del mezzo.

E l'art. 110, comma 2) "per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la preventiva valutazione d'incidenza ambientale, nei casi indicati dall'articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro", anche in questo caso la cifra è assolutamente irrisoria, in particolare se applicata a chi realizza opere e interventi senza la preventiva valutazione d'incidenza ambientale. Senza considerare che il danno, in determinati ambienti, non è assolutamente riparabile.

~ . ~

APPENDICE – ISTITUZIONE PARCHI NATURALI LOCALI

In sede di osservazioni al nuovo Piano urbanistico provinciale, la SAT si esprimeva a favore dell'istituzione di tre nuovi parchi provinciali dei quali chiedeva la identificazione cartografica. Ecco il passaggio all'interno del documento satino:

In Trentino sono oggi presenti una parte del Parco Nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935 e regolamentato con un accordo tra lo Stato, le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, e due Parchi naturali, Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino, istituiti con l'apposita legge del maggio 1988 e inseriti nel Piano Urbanistico Provinciale. Secondo la definizione data dal nuovo disegno di legge provinciale n. 190/XIII di gestione del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette, i parchi sono costituiti "da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti". Dalla definizione di legge si evince dunque la molteplice funzione dei parchi: la protezione della natura, l'uso culturale e ricreativo del territorio, lo sviluppo delle attività economiche tradizionali. I parchi provinciali così istituiti sono enti funzionali della Provincia, dipendono dunque direttamente dall'amministrazione provinciale anche se il controllo della gestione, che avviene attraverso un apposito comitato, è garantito alle comunità locali. Possono quindi avvalersi delle necessarie competenze non solo politiche, economiche e strategiche, ma anche tecnico-scientifiche.

Il nuovo PUP "promuove la valorizzazione delle aree di interesse naturalistico, al fine della loro individuazione come parchi naturali provinciali o come rete di riserve, tenendo conto del processo di condivisione delle comunità locali...

In particolare, in coerenza con il disegno di legge n. 190/XIII e considerati gli elementi emersi nel confronto intervenuto rispetto al disegno di legge n. 77/XIII, garantisce gli strumenti per l'istituzione di nuovi parchi naturali provinciali oppure per l'individuazione della rete di riserve, rinviando ad accordi di programma di carattere territoriale, il necessario passaggio per assicurare ampio confronto nell'ambito locale. Esemplicativamente si possono in merito citare i processi avviati per il riconoscimento a parco dei valori naturalistici del Monte Baldo, del Monte Bondone, del Monte Cadria, rinviando in ogni caso alle procedure definite dalla disciplina del nuovo PUP e dal disegno di legge in materia di territorio forestale e montano e di aree protette". In teoria la gestione di questi "parchi locali" dovrebbe essere assai simile a quella di un parco naturale provinciale, con probabilmente qualche vincolo in meno e forse anche con qualche risorsa economica minore a disposizione. Per questo tipo di parco un grosso interrogativo riguarda la capacità

delle comunità di valle di trovare un progetto di sviluppo ecosostenibile che non miri solamente ad utilizzare il nome di parco per scopi promozionali e turistici.

Considerati i valori naturalistici, storici, antropici del Monte Baldo, del Monte Bondone e del Monte Cadria così tanti e così rilevanti da “meritare” una riconoscimento di primario valore, la SAT **chiede l'istituzione di tali parchi e la mappatura sul nuovo PUP**

Rileviamo infine come le comunità potranno assumere compiti di gestione delle riserve, alle aree a elevata integrità; potranno modificare i contenuti del PUP, dopo l'analisi di Valutazione Ambientale Strategica, relativamente alla definizione delle aree di tutela ambientale, alle reti ecologiche ed ambientali. L'interrogativo, di non facile risposta, riguarda la capacità delle comunità di dispiegare le necessarie competenze non solo politiche e strategiche, ma anche tecnico-scientifiche.

Nel 2005, unitamente alle osservazioni ai disegni di legge nn. 57 e 77, la SAT riportava i pareri delle sezioni locali in merito all'istituzione di nuovi parchi provinciali.

Riportiamo sotto i pareri relativi ai tre parchi inseriti nell'articolo 48 del disegno di legge in esame.

PARCO MONTE BALDO

Le finalità istitutive del Parco del Monte Baldo dovranno essere:

- la conservazione, il monitoraggio e il recupero delle biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali endemiche, alle specie vegetali e animali inserite nelle liste rosse provinciali, regionali e nazionali e alle specie e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la conservazione, il monitoraggio e il recupero dei valori paesaggistici, degli equilibri ecologici, degli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
- la salvaguardia dei valori e dei beni storico-architettonici;
- la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative sostenibili;
- la promozione e riqualificazione delle attività economiche compatibili con le finalità sopracitate, al fine di conservare l'ambiente e di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Il Monte merita di diventare un parco naturale; è infatti noto fin dalla fine del Cinquecento per il pregio della propria flora. Ai giorni nostri il suo valore naturalistico, pur in parte ridimensionato dalle successive ricerche effettuate nelle

catene prealpine limitrofe, rimane indiscutibile, non solo sotto l'aspetto botanico, ma anche per quel che riguarda le emergenze faunistiche. Proprio per queste ragioni da vari anni si è diffusa l'idea di creare un parco naturale del Baldo, che possa eventualmente includere sia la parte trentina sia quella veronese.

La prima idea di salvaguardia del Baldo nasce nel 1926, su ispirazione di Alberto Bresavola di Ala, che scriveva: “nulla vi manca, né avanzi di foreste secolari, né acque correnti, specie nella regione trentina, né, cosa importantissima, magnifiche strade con romana fatica costruite dai nostri fanti... la maggior parte dei Comuni montebaldini ignora la sua ricchezza potenziale, perché è assioma che, sia nei campi come nei prati e boschi, bellezza è sinonimo di dovizia”.

Nel 1965 Dalla Fior, Pedrotti, Bonapace, Ferrari e Tomasi propongono per il Monte Baldo trentino la costituzione di un'area di protezione floristica per la presenza di particolari specie interessanti per la biologia, di singolari condizioni ecologiche, o per il significato storico-genetico delle specie presenti. Secondo questi ricercatori è indispensabile la protezione di tutta l'area sommitale a partire dall'isoipsa 1500 per la ricchezza inconsueta di specie endemiche, rare o ad apparizione saltuaria.

Nel 1971, la Società Botanica Italiana identifica la catena baldense da Ferrara di M. Baldo al Varagna, dal lago di Garda alla strada Graziani quale “Parco Interregionale per la protezione della flora e della fauna” per salvaguardarlo nei confronti della costruzione di insediamenti turistici, dalla raccolta di specie rare da parte di collezionisti e commercianti di piante vive.

Nel 1972, grazie all'impegno di Luigi Ottaviani di Brentonico, avviene l'istituzione della Riserva di Bes-Corna Piana, allo scopo di tutelare un rilievo ben delimitato e facilmente accessibile, caratterizzato da una flora sufficientemente rappresentativa della catena baldense che avrebbe dovuto portare, secondo Ottaviani, all'istituzione del parco del Monte Baldo (“...a da venì, verrà...”). Nel 1978 Aldo Gorfer conia la dizione “Parco naturalistico-paesaggistico del Monte Baldo”. In questo stesso periodo Eugenio Turri è tra i primi promotori dell'idea di Parco del Monte Baldo.

Per quanto riguarda il settore veronese vengono istituite nel 1971 le Riserve Naturali Integrali di Lastoni-Selva Pezzi e Gardesana orientale, alle quali fu affiancato l'Orto botanico di Novezzina. Già nel 1983 (perciò secondo gli schemi della L.R. 72/1980) la Giunta regionale del Veneto fa una prima proposta di legge per l'istituzione del parco del monte Baldo. La proposta di legge non viene discussa dal Consiglio regionale.

Nel 1985 Franco Tassi nel volume “Aree protette d'Italia” ipotizza per il Monte Baldo un parco interregionale.

Per la parte trentina lo stesso Piano Urbanistico Provinciale nel 1987 rileva l'area come degna di tutela ambientale citando: “il parco sembra costituire... l'obiettivo più logico”.

Nel 1993-1994 su iniziativa del consigliere Calissoni nasce il progetto di “Parco Naturale Rurale Integrato del Baldo-Garda versante Trentino” che interessa oltre 15.000 ettari del massiccio baldense. Si formano dei gruppi di lavoro interni ed esterni all'amministrazione dei comuni interessati (Avio, Ala, Mori, Brentonico e Nago Torbole) per definire una ideale e possibile perimetrazione dell'eventuale area a Parco, tenendo conto anche del versante veronese del Monte Baldo; inoltre in questi anni viene prodotta anche una indagine preliminare integrata per la costituzione del Parco Naturale del Baldo-Garda.

Una forma concreta di tutela viene realizzata tramite il Piano regolatore generale di Brentonico che destina oltre il 50% del territorio comunale ad area di pregio naturalistico, propedeutica all'istituzione del parco.

Nel 1995 si tiene a Brentonico il convegno nazionale “Verso un modello di tutela e valorizzazione ambientale – Il Parco Naturale del Monte Baldo, con partecipazione dell'Università di Trento, dipartimento ingegneria ambientale, e qualificati relatori, coordinato dall'allora assessore provinciale alla cultura Vincenzo Passerini, con conclusioni positive all'eventuale istituzione.

Nel 1997 sulla base delle perimetrazioni ideali definite con i gruppi di lavoro intercomunali, viene definita ed approvata, nell'ambito del primo piano regolatore di Brentonico, l'ampia zona di pregio naturalistico (oltre un terzo del territorio comunale, tra l'altro soggetta ad un piano attuativo da completarsi entro il 2007).

Negli anni 1998-2000 si hanno diversi atti formali proiettati all'istituzione del Parco come la presentazione del progetto del Parco di Monte Baldo-Garda alla manifestazione regionale “Giornata dei Parchi con condivisione sulle iniziative (Trento), la presentazione del progetto di Parco al convegno nazionale a Monte Bondone relativo all'istituzione dei siti di interesse comunitario (SIC) con apprezzamento per il materiale presentato e stimoli a proseguire, e con finanziamento provinciale dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente la stesura di una simulazione economica conseguente l'istituzione del Parco, affidata al gruppo Class di Milano.

Negli anni 2000-2003 si ha l'approvazione a larga maggioranza del consiglio comunale del progetto di potenziamento della Riserva Naturale Guidata della Corna Piana, quale atto comunque propedeutico all'istituzione del Parco, la realizzazione di opuscolo e poster illustranti in sintesi il progetto del Parco Naturale, poi inviato alle famiglie di Brentonico e alle Scuole, l'inserimento di tre Siti di Importanza Comunitaria baldensi fra quelli prioritari per la stesura di un piano di gestione pilota nell'ambito del progetto LIFE/NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” di cui il Ministero dell'Ambiente e della Conservazione del Territorio è stato beneficiario. Nonostante tutti i lavori e gli studi autorevoli compiuti sul Monte Baldo, fino ad ora non si è riusciti ad istituire nessun Parco Naturale.

PARCO MONTE BONDONE

[...] Poniamo la nostra attenzione sulla proposta del Legislatore di creare un nuovo parco protetto sul gruppo del Monte Bondone. Riteniamo opportuno proporre che l'area individuata e sottoposta a futura tutela possa venire ampliata verso sud andando a comprendere anche la dorsale che dalla cima Cornetto arriva fino al Monte Stivo. Infatti in questa zona la presenza umana è praticamente assente, mentre è possibile riscontrare aree di pregio che presentano notevole interesse naturalistico e paesaggistico. Crediamo che questo ampliamento andrebbe a rafforzare l'intento del Legislatore nel creare quei "corridoi", composti anche da aree protette e non, destinati a mettere in comunicazione le zone a sud e a nord delle alpi, permettendo una miglior salvaguardia e diffusione alla fauna e alla flora alpina. La sezione sottopone alla commissione T.A.M., con particolare attenzione, la proposta di chiedere al Legislatore di ampliare il vincolo anche per la parte meno antropizzata del gruppo Paganella Gazza. Quest'area è menzionata nella proposta di legge solo come "ulteriore area naturalistica da tutelare in futuro". Ci preme segnalare come nella citata zona montuosa sono presenti elementi di notevole pregio sia in ambito floreale che della fauna. È nota in modo particolare la presenza di alcuni esemplari di orso recentemente introdotti dalla Provincia Autonoma. [...]

[...] Nelle comunità locali che verrebbero interessate dai nuovi parchi dovrebbe avvenire un mutamento culturale orientato ad accettare un turismo più "a misura d'uomo" che sappia valorizzare le risorse naturali preservandole per le generazioni future. La qualità dell'ambiente, su cui i trentini (ma anche l'Italia) dovrebbero puntare, è in definitiva il principale promotore del turismo, in una prospettiva di medio e lungo termine risulterebbe probabilmente anche vantaggioso sotto il profilo economico. Rimangono senz'altro degli interrogativi sulla capacità di autofinanziamento da parte dei parchi e sulla capacità di gestirli come delle aziende private. [...]

PARCO CADRIA - TENNO

[...] La proposta del Parco Cadria-Tenno è quella che ci riguarda più da vicino e che conosciamo meglio delle altre. È sicuramente un territorio incantevole, con caratteristiche morfologiche interessanti ed uniche e un territorio che è ancora intatto e naturale. Non ancora intaccato da progetti abominevoli e sconvolgenti di sfruttamento intensivo delle risorse, e per questo bisogna tutelarlo. Siamo ancora in tempo! Poi è un territorio che per morfologia e caratteristiche può essere di interesse al Parco con una zona ben più ampia di quella presentata. La stessa Valle di Ledro nella zona a Sud o la Valle del Chiese anche al di là del fiume Chiese fino ad arrivare al Parco già esistente dell'Adamello-Brenta. Quindi un potenziale naturale veramente interessante. [...]